



Provincia di Avellino

Settore 4. Ambiente e Viabilità'

Determinazione N. 663 del 27/03/2023

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI VOLTURA DELL'A.U.A. N° 4935 DEL 24/07/2019, PRODOTTA DALLA DITTA INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI - AUTOBUS) SITO IN FLUMERI (AV) ALLA LOC. FONDO VALLE UFITA SNC - FG. 20, P.LLA 79; FG. 21, P.LLA 68; FG. 26, P.LLA 1; FG. 27, P.LLA 3; FG. 28, P.LLA 6. ADOZIONE VOLTURA AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa** per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Premesso che:

- con determinazione n° 1477 del 16/07/2019 veniva adottata l'autorizzazione unica ambientale a favore della ditta **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a.** per l'insediamento produttivo (*Fabbricazione autoveicoli - autobus*) sito in Flumeri (AV) alla Loc. Fondo Valle Ufita snc - fg. 20, p.lla 79 - fg. 21, p.lla 68 - fg. 26, p.lla 1 - fg. 27, p.lla 3 - fg. 28, p.lla 6 (*vedi Allegato 1*);
- con successivo Provvedimento Conclusivo n° 4935 del 24/07/2019 il SUAP del Comune di Flumeri rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 in favore della ditta **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a.** per l'insediamento produttivo (*Fabbricazione autoveicoli - autobus*) sito in Flumeri (AV) alla Loc. Fondo Valle Ufita snc - fg. 20, p.lla 79 - fg. 21, p.lla 68 - fg. 26, p.lla 1 - fg. 27, p.lla 3 - fg. 28, p.lla 6 (*vedi Allegato 2*).

Dato atto che:

- con PEC del 22/12/2022, acquisita al protocollo di questo Ente in data 23/12/2022 con il n° 44830, il SUAP del Comune di Flumeri trasmetteva documentazione per istanza di Voltura dell'AUA n° 4935 del 24/07/2019 rilasciata dal Comune di Flumeri in data 24/07/2019, prodotta dalla ditta **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a.**, per il solo cambio del presidente del consiglio di amministrazione della società, al fine di ottenere i seguenti titoli abilitativi: - *c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Proseguimento senza modifiche)*; - *e.1) comunicazione relativa all'impatto acustico (Proseguimento senza modifiche)*; per l'insediamento produttivo, a cui è stato assegnato il n° 136.4 dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota di riscontro n° 45933 del 30/12/2022, inviata a mezzo PEC, questo Ente chiedeva alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino ed al Comune di Flumeri, la conferma dei pareri di rispettiva competenza e/o eventuali motivi

- ostativi ai fini del rilascio della Voltura dell'AUA;
- con PEC del 09/01/2023, acquisita al prot. di questo Ente in data 10/01/2023 con il n° 861, il Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n° 122 del 09/01/2023, comunicava la sospensione dei termini relativi alla richiesta di conferma parere;
- con successiva PEC dell'08/03/2023, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n° 9825, il Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n° 1315 del 06/03/2023, rilasciava la Voltura della Concessione allo scarico delle acque reflue industriali in rete fognaria consortile di cui alla concessione n° 4232 del 09/07/2019 (vedi Allegato 3).

Considerato che:

L'istanza della ditta **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Istanza di Voltura AUA;
- Verbale del consiglio di amministrazione.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O.C. A.U.A. nonché responsabile del procedimento, geom. Federico Russo, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

DETERMINA

A) di adottare a favore della ditta INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a., P.IVA 13098511002, presidente consiglio d'amministrazione pro-tempore, la Voltura del provvedimento AUA n° 4935 del 24/07/2019 già in ditta INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (*Fabbricazione autoveicoli - autobus*) sito in Flumeri (AV) alla Loc. Fondo Valle Ufita snc - fg. 20, p.lla 79 - fg. 21, p.lla 68 - fg. 26, p.lla 1 - fg. 27, p.lla 3 - fg. 28, p.lla 6.

la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza

modifiche e **Visto** il precedente parere favorevole espresso dalla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, nella seduta di conferenza di servizi del 19/09/2017 (*vedi Allegato 4*);

Si conferma l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269

comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per le emissioni derivanti dall'attività di "Fabbricazione autoveicoli - autobus" da esercitarsi nello stabilimento sito nel Comune di Flumeri (AV) alla Loc. Fondo Valle Ufita snc - fg. 20, p.lla 79 - fg. 21, p.lla 68 - fg. 26, p.lla 1 - fg. 27, p.lla 3 - fg. 28, p.lla 6, nel rispetto del parere della Regione Campania espresso in seduta di Conferenza di servizi del 19/09/2017 e delle prescrizioni originariamente previste e contenute nell'AUA sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto corredato di planimetrie con indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 4 e 5*).

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) effettuare, con **cadenza annuale** a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Flumeri, ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);
- f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i

valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;

- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
- i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- di demandare all'ARPAC il monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- in merito ai sistemi di abbattimento adottati, il rispetto della delibera di G.R.C. 243/2015 e lì dove non previsti, garantire l'efficienza di abbattimento pari o superiore al 90%.

1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche

Si conferma il Nulla Osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito nel Comune di Flumeri (AV) alla Loc. Fondo Valle Ufita snc - fg. 20, p.lla 79 - fg. 21, p.lla 68 - fg. 26, p.lla 1 - fg. 27, p.lla 3 - fg. 28, p.lla 6, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrano nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998;

B) di definire quanto segue:

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni a partire dalla data del rilascio conseguente alla prima determina dirigenziale di adozione AUA n° 1826 del 11/10/2017 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.

In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Flumeri con provvedimento n° 6051 del 28/10/2017 rilasciava l'AUA a favore della ditta INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determina n° 1826 del 11/10/2017, la scadenza quindicennale della presente AUA è confermata per il giorno 27/10/2032 (data relativa al primo provvedimento conclusivo n. 6051 del 28/10/2017).

Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

C) di precisare ulteriormente, che:

- il presente atto sostituisce integralmente il provvedimento di adozione AUA n° 1477 del 16/07/2019 (vedi Allegato 1);
- in materia di scarichi si prende atto delle modifiche richieste dalla ditta **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a** e dei relativi pareri:
 - 1) parere di competenza favorevole allo scarico in corpo idrico superficiale n° 4170 del 24/06/2019 del Comune di Flumeri (vedi Allegato 6);
 - 2) nulla osta allo scarico in fognatura del Consorzio ASI n. 4215 del 09/07/2019 con allegato parere n. 354 del 26/06/2019 della società gestore ASIDEP srl (subertrata alla

- società CGS scarl con atto notarile del 28/03/2019 rep. n. 3378) (*vedi Allegato 7*);
- 3) *voltura della concessione allo scarico delle acque reflue industriali in rete fognaria consortile n°1315 del 06/03/2023 con la quale concedeva la rilasciata con prot. n° 4232 del 09/07/2019 (vedi Allegato 3);*
- nel prendere atto di quanto sopra specificato la ditta **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a** dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni riportate nei pareri su citati;
 - il Consorzio ASI e il Comune di Flumeri sono esclusivamente competenti per il controllo dello scarico delle acque rispettivamente civili e di prima pioggia in pubblica fognatura e di seconda pioggia in corpo idrico superficiale;
 - la ditta **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a.** è obbligata a comunicare al Servizio Tutela Valorizzazione e Recupero Ambientale U.O.C. AUA della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
 - il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
 - la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.
 - ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
 - tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
 - in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
 - in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
 - la ditta **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
 - la ditta **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.p.a** risponde esclusivamente in

proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;

- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Flumeri, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.**
- **il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29/12/2018;**
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia

D di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:

-)
- al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 **trasmettendone copia anche a questo Servizio** in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento:

- alla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientale e Rifiuti - Avellino;
- al Comune di Flumeri – Area Tecnica;
- alla ditta Industria Italiana Autobus s.p.a.;

E p.c.

- all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino;
- al Consorzio ASI Avellino.

E)	di attestare: <ul style="list-style-type: none">• ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;• che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016”.
F)	di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 136.4 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente.